

Estinzione dell'obbligazione - novazione - oggettiva - Transazione - Natura novativa o conservativa - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7194 del 13/03/2019

Obbligazioni in genere - estinzione dell'obbligazione - novazione - oggettiva - Transazione - Natura novativa o conservativa - Elementi caratterizzanti della transazione novativa - "Aliquid novi" e "animus novandi" - Conseguenze - Nuovo rapporto obbligatorio.

In materia di transazione novativa, è necessario che l'accordo raggiunto dalle parti disciplini per intero il nuovo rapporto negoziale, ricorrendo altrimenti una novazione conservativa, perché la novazione oggettiva si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un diverso rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente, con nuove ed autonome situazioni giuridiche. Di tale contratto sono elementi essenziali, oltre ai soggetti e alla causa, l'"animus novandi", consistente nella inequivoca, comune intenzione di entrambe le parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e l'"aliquid novi", inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7194 del 13/03/2019

[Cod_Civ_art_1965](#)